



IL “CONCORRENZA” ARRIVA IN GAZZETTA: LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI NELLA CIRCOLARE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso è stata pubblicata la legge n. 124/2017 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”. Subito pronta la prima Circolare informativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

La legge 14 agosto 2017 n. 124 contiene numerose novità per i liberi professionisti (*e per la loro clientela*), nonché disposizioni specifiche per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che il Collegio Nazionale ha perciò voluto immediatamente illustrare nella prima Circolare applicativa n. 3461/2017 (*ne seguiranno altre di dettaglio*); più in particolare:

1. La disposizione probabilmente più significativa, e che richiederà un certo tempo per entrare nella consuetudine, è quella contenuta all’art. 1 comma 152. Essa riguarda tutte le professioni ordinistiche e si propone di portare maggiore trasparenza nelle professioni dotate di un Albo, i cui iscritti adesso dovranno indicare ai propri clienti ed all’utenza in generale i titoli effettivamente posseduti e le eventuali specializzazioni.

Si tratta, a ben vedere, di una vera “rivoluzione” nei rapporti fra professionisti e clienti, dal contenuto fortemente pro-concorrenziale, di grande impatto per gli Albi (*sono soprattutto quelli delle professioni tecniche, già interessati dal DPR n. 328/2001*) i quali consentono l’accesso attraverso plurimi percorsi di studi: **da ora in poi i professionisti dovranno esattamente indicare da quale percorso formativo provengono e quali eventuali specializzazioni possiedono.**

Sarà così estremamente facile per i committenti individuare il professionista più idoneo alle specifiche necessità, assicurando più trasparenza nei rapporti professionali.

La disposizione è già in vigore ma sembra ragionevole ipotizzare che la sua applicazione debba essere mediata dalle regole che saranno definite a livello nazionale da ciascun Albo.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

2. La seconda disposizione pro-concorrenziale, di carattere generale, è quella contenuta all'art. 1 comma 150, che prevede l'obbligo per tutti i professionisti ordinistici (*sono pertanto escluse dalla disposizione le professioni non ordinistiche normate dalla legge n. 4/2013*), di comunicare ai propri clienti in forma scritta o digitale, sia il grado di complessità dell'incarico ricevuto sia gli oneri che il cliente dovrà verosimilmente sostenere sino al compimento dell'incarico stesso: in sostanza bisognerà fornire, al momento di assumere un incarico professionale, un preventivo scritto.

Per raggiungere questo obiettivo è stato modificato il comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 24.1.2012 n. 1 (*convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 24.3.2012*) che già aveva introdotto i preventivi per i professionisti, da rendersi però solo se espressamente richiesti dalla clientela; la circostanza che i preventivi fossero "facoltativi" aveva di fatto vanificato la disposizione, che oggi pertanto è stata resa "obbligatoria": **il preventivo va comunicato al cliente anche se quest'ultimo non lo richiede espressamente.**

3. La terza disposizione pro-concorrenziale, molto attesa dagli iscritti nell'Albo, è contenuta al comma 151 dell'art. 1, consiste nella **"restituzione" agli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati delle competenze in materia catastale.**

In tal modo, dopo due anni di attesa (*nel corso dei quali diversi studi professionali avevano dovuto sospendere la loro attività*), viene sanata la ferita aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2015, che tanto aveva fatto discutere; come si ricorderà con quella sentenza era stato cancellato l'art. 26 comma 7-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 -*che chiariva le competenze catastali degli Agrotecnici*- non perchè gli stessi non le sapessero svolgere perfettamente ma perchè, a detta dei giudici costituzionali, quell'articolo era contenuto in un provvedimento normativo inidoneo, cioè un decreto-legge mentre avrebbe dovuto essere contenuto in una legge ordinaria.

Adesso invece, rispettati i precetti dettati dalla Corte Costituzionale, gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici potranno tornare a svolgere le pratiche catastali, peraltro una delle loro attività tipiche.

Anche in questo caso la norma è già in vigore ma la sua concreta attuazione dovrà attendere che l'Agenzia delle Entrate - Direzione del Territorio ripristini i codici di accesso abilitativi agli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

La Circolare Informativa n. 3461 è scaricabile al [link](http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2233-17.pdf)
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2233-17.pdf